



Berna, 29 giugno 2022

# **Modifica della legge sull'IVA e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese**

**Rapporto esplicativo  
per l'avvio della procedura di consultazione**

## Compendio

**La disposizione concernente il segreto contenuta nella legge sull'IVA (LIVA) deve essere adeguata affinché l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) possa notificare automaticamente all'Ufficio federale di statistica (UST) e alle autorità del registro di commercio le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In futuro non sarà più necessario verificare l'obbligo di iscrizione delle ditte individuali che realizzano una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi e ciò consentirà di ridurre l'onere amministrativo di queste ditte e delle autorità del registro di commercio.**

### **Situazione iniziale**

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull'introduzione di una base legale nella legge sull'IVA, secondo la quale gli enti giuridici soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio devono essere sistematicamente notificati alle autorità del registro di commercio e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), un progetto da porre in consultazione. Per evitare che le autorità cantonali del registro di commercio debbano effettuare chiarimenti circa l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali non soggette a tale obbligo, tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA, ma che non sono iscritte nel registro di commercio, devono essere contrassegnate nel registro IDI a seguito di un confronto automatizzato dei registri. Tale contrassegno sarà visibile unicamente per l'UST, le autorità cantonali del registro di commercio e l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC).

### **Contenuto del progetto**

- Il progetto contiene una modifica dell'obbligo del segreto in capo all'AFC nei confronti dell'UST, dell'UFRC e delle autorità cantonali del registro di commercio.
- Esso prevede la notifica di tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio.
- In una seconda fase l'UST adeguerà l'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) affinché le ditte individuali notificate dall'AFC possano essere contrassegnate nel registro IDI.
- Grazie a questo contrassegno nel registro IDI, le autorità cantonali del registro di commercio potranno identificare più facilmente le ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione.
- In tal modo si evitano ulteriori chiarimenti nel caso delle ditte individuali non soggette all'obbligo di iscrizione.
- La modifica prevista dell'obbligo del segreto, che permette di contrassegnare le ditte individuali nel registro IDI, rappresenta la soluzione più semplice per l'AFC, l'UST e l'UFRC. Le autorità cantonali del registro di commercio sono favorevoli a questa procedura.
- Per poter contrassegnare le ditte individuali a seguito della modifica dell'obbligo del segreto occorre adeguare l'interfaccia tecnica che permette di implementare tale contrassegno nel registro IDI. Questo comporta costi una tantum stimati a 16 000 franchi per l'AFC e a 48 000 franchi per l'UST, ossia complessivamente di 64 000 franchi per la Confederazione. Secondo quanto comunicato dal presidente della Conferenza delle autorità cantonali del registro di commercio, i costi una tantum per l'adeguamento dell'interfaccia sono pressoché pari a quelli sostenuti per l'adeguamento dell'interfaccia relativa all'Indice centrale delle ditte. Per il Cantone di San Gallo, ad esempio, tali costi sarebbero di circa 9000 franchi.



Numero di ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione nel 2020, secondo Cantone (analisi dei dati del registro IVA)

Cantone	Numero di ditte	Cantone	Numero di ditte
AG	1 382	NW	102
AI	38	OW	86
AR	136	SG	1 323
BE	2 526	SH	183
BL	599	SO	599
BS	355	SZ	422
FR	454	TG	717
GE	825	TI	1 001
GL	92	UR	84
GR	684	VD	1 434
JU	148	VS	560
LU	1 002	ZG	382
NE	312	ZH	4 175
		<b>Totale</b>	<b>19 621</b>

Dal 2018 il numero di ditte individuali potenzialmente da notificare è diminuito del 13 per cento a livello nazionale. Si può ipotizzare che questo calo sia anche dovuto al fatto che soltanto le imprese iscritte nel registro di commercio potevano richiedere i crediti per far fronte alla pandemia da coronavirus.

## 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Secondo la vigente legge del 12 giugno 2009<sup>5</sup> sull'IVA (LIVA), l'AFC può rilasciare le informazioni protette dall'obbligo del segreto alle autorità del registro di commercio soltanto se è stata previamente autorizzata dal DFF nel singolo caso. Ciò si evince dall'articolo 74 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 74 capoverso 2 lettera b LIVA.

A seguito della modifica dell'obbligo del segreto, l'AFC può notificare all'UST, tramite un confronto automatico dei registri, le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. Queste ditte vengono contrassegnate con un «flag» apposto dall'UST nel registro IDI, che può essere visualizzato dalle autorità cantonali del registro di commercio.

Dalla consultazione della Conferenza delle autorità cantonali del registro di commercio è emerso che tali autorità cantonali sono favorevoli alla soluzione proposta. Essa rappresenterebbe un miglioramento rispetto alla situazione attuale, sebbene per mantenere l'obbligo del segreto sia necessario passare attraverso il registro IDI.

Se invece dovesse presentare le notifiche alle autorità del registro di commercio direttamente anziché tramite il registro IDI gestito dall'UST, l'AFC avrebbe le due possibilità seguenti:

- trasmissione elettronica dei dati: per garantire la trasmissione sicura dei dati si dovrebbe realizzare una nuova interfaccia con le autorità cantonali del registro di commercio. I dati ottenuti attraverso le ricerche dovrebbero essere previamente selezionati, perché ogni autorità del registro di commercio dovrebbe ricevere soltanto i dati che rientrano nel suo ambito di competenza. Questa selezione dovrebbe essere automatizzata per evitare di impiegare personale;

<sup>5</sup> RS 641.20

- recapito dei dati in forma cartacea: questo approccio non sarebbe conforme all'orientamento dell'Amministrazione federale riguardo al disbrigo elettronico degli affari. Inoltre, per la selezione preventiva dei dati ottenuti, sarebbe necessario un grande impiego di personale, la redazione di documenti cartacei e lo svolgimento di compiti legati alla spedizione postale. I relativi costi non possono essere stimati e non è chiaro chi li debba sostenere.

Per questi motivi le alternative che prevedevano il trasferimento diretto dei dati dall'AFC alle autorità cantonali del registro di commercio anziché una soluzione con il registro IDI sono state accantonate.

### **1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020<sup>6</sup> sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020<sup>7</sup> sul programma di legislatura 2015–2019.

## **2 Punti essenziali del progetto**

### **2.1 La normativa proposta**

Il progetto prevede una modifica dell'obbligo del segreto in capo all'AFC nei confronti dell'UST, con la quale viene adempiuto il mandato del Consiglio federale del 12 maggio 2021. Secondo il nuovo articolo 74 capoverso 2 lettera e LIVA, in futuro l'AFC dovrà notificare all'UST, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2010<sup>8</sup> sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI), tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. Affinché queste ditte, individuate automaticamente dall'AFC e notificate all'UST, possano essere contrassegnate mediante un «flag» nel registro IDI e quindi essere riconosciute come tali dagli uffici cantonali del registro di commercio, l'UST adeguerà l'ordinanza del 26 gennaio 2011<sup>9</sup> sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI).

Le ditte individuali che non realizzano una cifra d'affari annuale di almeno 100 000 franchi secondo l'articolo 931 capoverso 1 CO<sup>10</sup> sono dispensate dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Grazie al nuovo contrassegno nel registro IDI, in futuro le autorità cantonali del registro di commercio potranno stabilire quali ditte individuali dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA. Tale cifra d'affari è un indicatore del fatto che queste ditte probabilmente raggiungono anche il limite della cifra d'affari previsto dal CO per l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Le ditte individuali che non raggiungono questa cifra d'affari e che si sono iscritte volontariamente nel registro dei contribuenti IVA in futuro non saranno più oggetto di verifica. In questo modo si evita un onere amministrativo sia alle ditte individuali che alle imprese cantonali del registro di commercio. Non possono essere notificate le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall'IVA e che quindi non devono essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA.

Soltanto per le ditte individuali la cifra d'affari è un elemento determinante ai fini dell'obbligo di iscrizione nel registro di commercio<sup>11</sup>. Nel caso di tutte le altre forme giuridiche – come le associazioni – le autorità cantonali del registro di commercio possono già individuare gli enti giuridici iscritti nel registro dei contribuenti IVA ma non nel registro di commercio e verificare un eventuale obbligo in tal senso.

### **2.2 Compatibilità tra compiti e finanze**

I costi di attuazione *una tantum* per l'adeguamento delle interfacce elettroniche della Confederazione e dei Cantoni sono contenuti (cfr. n. 4) e non comportano ulteriori costi ricorrenti. Per contro,

<sup>6</sup> FF 2020 1565

<sup>7</sup> FF 2020 7365

<sup>8</sup> RS 431.03

<sup>9</sup> RS 431.031

<sup>10</sup> RS 220

<sup>11</sup> [www.kmu.admin.ch](http://www.kmu.admin.ch) > Consigli pratici > Creazione > Costituzione d'impresa > Registro di commercio

la notifica resa possibile dalla modifica dell'obbligo del segreto semplifica l'esecuzione dell'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Nel complesso, quindi, le misure presentano un buon rapporto costi-benefici.

## 2.3 Attuazione

Oltre alla modifica dell'obbligo del segreto all'articolo 74 LIVA, in una seconda fase l'UST adeguerà l'OIDI. La notifica all'UST da parte dell'AFC delle ditte individuali che dichiarano almeno 100 000 franchi all'anno ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio è effettuata secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIDI. Questa informazione deve poter essere consultata dall'UST, dalle autorità cantonali competenti del registro di commercio e dall'UFRC, ma non essere pubblicamente accessibile. Altri servizi IDI<sup>12</sup> non necessitano di questa informazione sul superamento del limite della cifra d'affari da parte delle ditte individuali. Pertanto, essa deve essere integrata nel registro IDI come caratteristica addizionale e non come caratteristica di base pubblicamente accessibile. Le caratteristiche addizionali sono descritte brevemente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell'ordinanza. Nella fattispecie devono essere definite nuove caratteristiche addizionali, che quindi devono essere inserite nell'ordinanza. A tal fine, occorre completare gli articoli 9 capoverso 1 e 19 OIDI.

Le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l'interfaccia tecnica con il registro IDI in base alle proprie esigenze. Grazie alla nuova informazione fornita, tali autorità possono stabilire per quali ditte individuali occorre adottare le misure previste all'articolo 152 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>13</sup> sul registro di commercio (ORC) e quali ditte individuali devono essere invitate a procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l'iscrizione nel registro di commercio non è necessaria. Le informazioni non forniscono però alle autorità una base sufficiente per giustificare un'iscrizione senza verifica.

## 3 Commento ai singoli articoli

### 3.1 Modifica della legge sull'IVA

#### *Articolo 74*

##### Capoverso 2 lettera e

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LIDI, l'AFC notifica già all'UST informazioni sulle imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA, in particolare l'indirizzo, l'attività economica e la dicitura «iscritta nel registro IVA» (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LIDI in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 lett. a e b LIDI e l'art. 9 cpv. 1 lett. b ed e OIDI). Le informazioni sul superamento del limite della cifra d'affari e quindi sull'assoggettamento obbligatorio o volontario all'IVA sottostanno tuttavia, conformemente all'articolo 74 capoverso 1 LIVA, all'obbligo del segreto e possono essere rilasciate unicamente se il DFF ha previamente autorizzato l'AFC a farlo (art. 74 cpv. 2 lett. b LIVA).

L'obbligo del segreto in capo all'AFC deve essere modificato affinché quest'ultima in futuro possa notificare all'UST, all'attenzione delle autorità del registro di commercio, tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In questo caso si tratta della cifra d'affari dichiarata dalle ditte individuali in virtù del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, che non deve coincidere necessariamente con la cifra d'affari determinante per l'iscrizione nel registro di commercio secondo l'articolo 931 capoverso 1 CO. L'AFC può desumere dalla cifra 200 del rendiconto IVA le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi (art. 71 LIVA in combinato disposto con gli art. 126 e 127 OIVA) e stabilire, mediante un confronto automatico con il registro IDI, quali di queste ditte non sono iscritte nel registro di commercio. Le ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari inferiore o che non la dichiarano non sono oggetto della notifica. Le cifre d'affari non vengono mai menzionate. Inoltre, non possono essere notificate nemmeno le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall'IVA e che quindi non sono tenute a iscriversi nel registro dei contribuenti IVA.

<sup>12</sup> Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI  
<sup>13</sup> RS 221.411

La disposizione deve essere disciplinata in una nuova lettera e perché esiste un nesso materiale con la lettera d, la quale prevede parimenti la notifica di informazioni all'UST. Tuttavia, poiché anche il progetto 21.019 «Legge sull'IVA. Revisione parziale» contiene una nuova lettera all'articolo 74 capoverso 2, occorre coordinare le due modifiche.

### 3.2 Modifica dell'OIDI

Il registro IDI serve ad attribuire, gestire e utilizzare il numero d'identificazione delle imprese (IDI). Comprende tutte le unità IDI e le caratteristiche rilevanti per la loro identificazione ed è gestito dall'UST. Le caratteristiche contenute nel registro IDI vengono suddivise in tre gruppi in base a riflessioni legate all'applicazione e alla protezione dei dati, ossia caratteristiche di base, caratteristiche aggiuntive e caratteristiche del sistema. In questo modo, per ogni caratteristica è possibile stabilire il gruppo di persone autorizzate a consultarla.

Le caratteristiche di base sono dati che nella maggior parte dei casi possono essere consultati anche in altro modo. Per questo motivo, in linea di massima sono pubblicamente accessibili anche nel registro IDI e quindi definiti nella legge stessa. Ad esempio, per quanto concerne l'IVA, sono definiti come caratteristiche di base l'inizio e la fine dell'assoggettamento all'IVA (art. 6 cpv. 2 lett. a n. 4 LIDI).

Le caratteristiche aggiuntive sono dati non accessibili pubblicamente ma che sono necessari per le unità IDI per poter distinguere in maniera più precisa l'unità IDI e quindi adempiere correttamente i compiti legali. Tali caratteristiche comprendono, in particolare, l'attività economica secondo il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), ulteriori informazioni sull'indirizzo e altri dettagli relativi all'unità IDI, tra i quali rientrano anche le indicazioni su una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi.

#### Articolo 9

*Capoverso 1 lettera n:* il contrassegno delle ditte individuali che dichiarano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell'IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio non deve essere pubblicamente accessibile. Pertanto, deve essere integrato nel registro IDI come caratteristica aggiuntiva secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LIDI e non come caratteristica di base. Poiché, a differenza delle caratteristiche di base, le caratteristiche aggiuntive sono descritte brevemente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell'ordinanza, la presente aggiunta all'OIDI è sufficiente. La cifra d'affari esatta della ditta individuale contrassegnata non sarà indicata.

Il contrassegno delle ditte individuali è aggiornato mensilmente e nel registro viene riportata la data dell'aggiornamento. In questo modo si garantisce la tempestiva cancellazione del contrassegno dal registro IDI una volta che le ditte individuali sono iscritte nel registro di commercio. L'informazione rimane dunque visibile soltanto per il tempo necessario. La data dell'aggiornamento non fornisce alcun dato sul contenuto dell'informazione, ad esempio sull'esercizio o sul momento in cui la ditta individuale ha raggiunto il limite della cifra d'affari.

#### Articolo 19

*Capoverso 1<sup>bis</sup>:* il contrassegno delle ditte individuali e la data dell'aggiornamento devono poter essere visibili soltanto all'UFRC e alle autorità cantonali del registro di commercio competenti per la ditta individuale contrassegnata. Altri servizi IDI<sup>14</sup> non necessitano di informazioni sulla cifra d'affari delle ditte individuali. In questo modo si osserva il principio secondo cui i dati vengono trattati dalle rispettive autorità del registro di commercio esclusivamente per l'adempimento dei compiti legali.

<sup>14</sup> Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Ripercussioni per la Confederazione**

La modifica dell'obbligo del segreto ha unicamente ripercussioni finanziarie indirette per la Confederazione.

Ai fini della notifica all'UST da parte dell'AFC occorre adeguare l'interfaccia tecnica esistente, operazione che comporterà costi *una tantum* stimati a 16 000 franchi per l'AFC. L'implementazione del «flag» nel registro IDI determina costi *una tantum* stimati a 48 000 franchi per l'UST. Complessivamente, pertanto, i costi d'introduzione *una tantum* della Confederazione sono stimati a 64 000 franchi.

Dal momento che la notifica dell'informazione può essere completamente automatizzata, per la Confederazione non risultano né costi supplementari significativi né ripercussioni sull'effettivo del personale.

### **4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

La modifica dell'obbligo del segreto si ripercuote solo indirettamente anche sui Cantoni. Affinché possano accedere all'informazione nel registro IDI, le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l'interfaccia tecnica. Secondo quanto comunicato dal presidente della Conferenza delle autorità cantonali del registro di commercio, i costi *una tantum* per l'adeguamento dell'interfaccia sono pressoché pari a quelli sostenuti per l'adeguamento dell'interfaccia relativa all'Indice centrale delle ditte. Per il Cantone di San Gallo, ad esempio, tali costi sarebbero di circa 9000 franchi. I Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessati dalla modifica.

Le ripercussioni sull'onere amministrativo delle autorità cantonali del registro di commercio non possono essere quantificate. Spetta a tali autorità stabilire la frequenza con cui consultare le informazioni nel registro IDI. Non è quantificabile neppure l'incremento dell'efficienza per i Cantoni derivante dalla semplificazione dell'identificazione delle ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione.

### **4.3 Ripercussioni sull'economia, sulla società e sull'ambiente**

Il progetto non dovrebbe comportare ripercussioni significative sull'economia, sulla società e sull'ambiente.

### **4.4 Altre ripercussioni**

Le ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione possono essere direttamente interessate dalla notifica dell'AFC all'UST e dal contrassegno nel registro IDI a seguito della modifica dell'obbligo del segreto. Si deve presupporre che le autorità cantonali del registro di commercio chiederanno più spesso alle ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione di procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l'iscrizione nel registro di commercio non è necessaria.

Ci si deve pertanto attendere un aumento del numero di ditte individuali iscritte nel registro di commercio. In futuro, quindi, dovrebbero essere sempre meno le ditte erroneamente non iscritte nel registro di commercio.

## **5 Costituzionalità**

Il progetto si fonda sull'articolo 130 della Costituzione federale<sup>15</sup> (Cost.) che autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta sul valore aggiunto. Questa competenza comprende anche la definizione di un obbligo di tutela del segreto e delle relative eccezioni. L'eccezione ora prevista all'articolo 74 capoverso 2 lettera e AP-LIVA rientra quindi nei limiti del campo di applicazione dell'articolo 130 Cost. Questo stesso articolo è stato utilizzato anche per giustificare la competenza

<sup>15</sup> RS 101

di introdurre il numero d'identificazione delle imprese (IDI) nell'ambito dell'IVA. L'IDI permette di identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi con le autorità e tra le autorità. Ad esempio, il registro IDI contiene già un complemento IDI per le imprese figuranti nel registro di commercio come iscritte o nel registro IVA come assoggettate. L'informazione nel registro IDI secondo cui una ditta individuale ha dichiarato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi è paragonabile a questi due complementi IDI. Si tratta dunque di un'informazione che la Confederazione può ottenere nell'ambito della propria competenza secondo l'articolo 130 capoverso 1 Cost. e che può rendere accessibile nel registro IDI a determinati servizi IDI (in particolare alla competente autorità cantonale del registro di commercio).

La nuova normativa attua il principio dell'articolo 44 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Il nuovo «flag» nel registro IDI servirà alle autorità cantonali del registro di commercio per individuare in maniera più mirata le ditte individuali potenzialmente soggette all'obbligo di iscrizione e quindi ad adempiere in modo più efficiente l'obbligo di verifica riguardo all'iscrizione nel registro di commercio. La modifica dell'obbligo del segreto è equilibrata perché il «flag» conterrà unicamente l'informazione necessaria per una migliore esecuzione dell'obbligo di iscrizione nel registro di commercio e questa sarà visibile nel registro IDI soltanto per il tempo necessario.

### **Allegati (avamprogetti)**